



Camera di Commercio
Biella

**RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
CONSEGUITI ALL'ESTERO DA PARTE DI CITTADINI COMUNITARI O
EXTRACOMUNITARI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA'
REGOLAMENTATE.**

Istruzione n. 8/2008

Revisionata Maggio 2009

Con l'entrata in vigore del decreto Decreto Legislativo 9/11/2007, n. 206 lo Stato italiano detta una **disciplina unitaria del "riconoscimento" dei titoli di studio e della pratica professionale conseguiti nell'Unione Europea (riconoscimento delle qualifiche professionali)** e al contempo **abroga** i seguenti decreti legislativi precedentemente emanati in materia e costituenti la base normativa attualmente posta a disciplina della materia del riconoscimento:

- 1) **D.lgs. 27/1/1992 n.115** “Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”, che detta la disciplina per il riconoscimento dei Diplomi di istruzione superiore attestanti formazioni professionali di almeno tre anni;
- 2) **D.lgs. 2/5/1994 n. 319** “Attuazione della direttiva 92/51 CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) che detta la disciplina per il riconoscimento:
 - della formazione professionale diversa da quella del precedente punto 1) e cioè: ciclo di studi post secondari di almeno un anno, ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale, ecc.;
 - dei titoli attestanti qualifiche personali, attitudinali, o conoscenze ritenute essenziali per lo svolgimento di una certa professione;
- 3) **D.lgs. 20/9/2002 n. 229** “Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche”, che detta la disciplina per il riconoscimento dei Diplomi, certificati e altri titoli per l'accesso o l'esercizio di determinate attività, quali: (parrucchieri, istituti di bellezza, ambulanti, commercianti all'ingrosso, commercianti al minuto, intermediari, esercenti attività di locazione, pubblici esercizi, imprese turistiche, accompagnatori turistici, interpreti turistici, servizi igienici e attività connesse, disinfestazione, eccetera).

Tali decreti legislativi sono abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo D.lgs. n. 206/2007, quindi a far data dal **24 novembre 2007**, essi cesseranno di avere applicazione acquisendo efficacia unica il nuovo Dlgs. n. 206/2007.

Il nuovo decreto legislativo si applica ai **cittadini degli Stati membri dell'Unione europea** che vogliano esercitare nel territorio italiano, quali lavoratori subordinati o autonomi (compresi i liberi professionisti) una professione regolamentata, in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello stato di origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

I cittadini extracomunitari possono svolgere le attività regolamentate in Italia, **se posseggono un titolo professionale abilitante di cui sia stato effettuato il riconoscimento, sempre da parte dell'autorità competente**: anche agli extracomunitari è applicabile il decreto 206/2007

Sono esclusi dall'applicazione del nuovo decreto i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, titolari di qualifiche professionali NON acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti

Il cittadino straniero che intenda praticare in Italia una attività regolamentata per cui è necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali deve richiedere nella maggior parte dei casi il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero al Ministero competente.

Tale **riconoscimento** è un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento amministrativo (decreto di riconoscimento) che consente ai cittadini comunitari ed extracomunitari di accedere alle attività di impresa regolamentate.

Il riconoscimento riguarda la **persona fisica**, cioè il singolo cittadino, che intende svolgere l'attività in questione.

RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLI DI STUDIO, TITOLI PROFESSIONALI, ED ESPERIENZA LAVORATIVA, CONSEGUITI ALL'ESTERO PER CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI.

Casi che possono presentarsi ([vedi Circolare n. 3610/C dell'8 giugno 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico](#))

- titoli di studio

Il titolo di studio conseguito fuori dall'Italia è sempre soggetto al riconoscimento.

Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 206/2007 sono ammessi al riconoscimento solo i corsi di studio o di formazione professionale al termine dei quali è stato conseguito il relativo titolo.

Solo se il titolo di studio conseguito all'estero è già stato soggetto alla dichiarazione di equipollenza dalla competente autorità (Ministero Pubblica Istruzione o Università) e se è di per sé abilitante non occorre più alcun altro riconoscimento.

- esperienza di lavoro o professionale

Se è di per sé abilitante (ad es. impiantista con tre anni come operaio specializzato) e se è stata maturata da un cittadino comunitario – anche italiano - in un paese dell'UE sarà valutata direttamente dalla Camera di Commercio, senza necessità del riconoscimento del Ministero.

Al contrario l'attività lavorativa svolta in un paese extracomunitario richiede, **in ogni caso**, il riconoscimento del Ministero.

- studio e lavoro

Se il cittadino comunitario – o italiano - ha conseguito il titolo di studio in Italia e l'esperienza lavorativa è stata svolta in un paese comunitario, la valutazione spetta alla Camera di Commercio, senza necessità del riconoscimento del Ministero.

Invece, se il titolo di studio non è stato conseguito in Italia, in ogni caso, è necessario il riconoscimento del Ministero.

Analogamente è necessario l'intervento del Ministero se l'attività lavorativa risulta svolta in un paese extracomunitario.

- riconoscimento in uscita

L'esperienza professionale di un cittadino comunitario, quando l'attività per la quale si richiede il riconoscimento sia già stata effettivamente svolta nel paese d'origine, con l'eventuale titolo di studio, deve essere certificata solo con l'attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine (autorità o organismo individuati dalle leggi dello stato di origine): **non possono essere prese in considerazione altre diverse forme di attestazione.**

Quando sia da comprovare il solo assolvimento dell'obbligo scolastico (essendo i requisiti di lavoro acquisiti in Italia) la valutazione spetta all'ufficio che accetta la pratica. In questo caso, la documentazione deve comprendere una dichiarazione di valore in loco attestante se, secondo le norme locali, è stato assolto l'obbligo scolastico, con l'indicazione degli anni necessari a tale assolvimento.

DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Soggetti competenti al riconoscimento

Il riconoscimento è effettuato in generale dal Ministero titolare della vigilanza sulle professioni; in particolare:

- Ministero Sviluppo Economico – Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi: 46/90, 122/92, 82/94 - ufficio B4, via Sallustiana 53; albi e ruoli camerali – ufficio C1, via Sallustiana 53; commercio ambulante – ufficio D1, via Sallustiana 53;
- Ministero Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività: parrucchieri, barbieri ed affini – ufficio E4, Via Molise 2;
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale orientamento e formazione professionale: estetisti, Via Fornovo 8, 00192 Roma (sito Internet www.lavoro.gov.it)

Il riconoscimento, con valore su tutto il territorio nazionale, è contenuto in un Decreto ministeriale, perfetto dal momento della sua emissione da parte del Ministero competente.

Quando la qualificazione professionale di cui si chiede il riconoscimento non sia completamente sovrapponibile a quella prevista dal sistema formativo italiano, il riconoscimento è subordinato, **per tutti**, al compimento di un tirocinio di adattamento (durata massima di tre anni) o ad una prova attitudinale (esame) da tenersi presso le Camere di Commercio sulle materie per le quali si è riscontrata una disparità formativa; in caso di esito negativo, l'esame può essere ripetuto una sola volta. Per gli extracomunitari la scelta tra tirocinio ed esame spetta all'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RICONOSCIMENTO

Dati anagrafici

I dati anagrafici di chi richiede il riconoscimento devono essere identici su tutta la documentazione prodotta. In caso di discordanza deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa del Paese d'origine, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana dello stesso paese, attestante che tutta la documentazione di riferisce allo stesso soggetto.

In particolare le donne comunitarie o extracomunitarie che nel loro paese di origine, a seguito del matrimonio, cambiano il cognome, per dimostrare la corrispondenza dei dati anagrafici risultanti dal titolo di studio o di lavoro e di quelli attuali, sono tenute a presentare il certificato di matrimonio, o di altro atto di stato civile.

Domanda

Le domande di riconoscimento vanno presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando gli schemi di domanda presenti sul sito :

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Esempio di domanda di riconoscimento di titoli di qualificazione professionale acquisiti in Paesi UE (All. B), ed extra-UE (All. C), per l'attività di parrucchiere.

Allegati alla domanda

1) dichiarazione di valore in loco: è un documento sintetico attestante l'autenticità e la legittimità di tutta la documentazione presentata, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito; la dichiarazione del valore in loco deve attestare:

- la natura e il valore locale ai fini professionali dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale;
- se nel paese in cui i titoli sono stati conseguiti l'attività di cui si chiede il riconoscimento è libera e legittimamente esercitabile anche in assenza di particolari titoli o requisiti, ovvero regolamentata, e in tal caso se i titoli in possesso dell'interessato siano idonei o meno ad abilitare all'esercizio dell'attività;

2) tutta la documentazione prodotta alla rappresentanza diplomatica italiana per l'ottenimento della dichiarazione di valore: i titoli di studio e di formazione professionale devono essere corredati dall'elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso;

3) i documenti di fonte pubblica, per il riconoscimento di periodi di esperienza professionale maturata all'estero **terminata da non più di dieci anni** nello specifico settore di attività in cui si intende operare in Italia; da questi dovrà risultare almeno il nome dell'impresa, lo specifico settore di attività in cui essa opera, la posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa, l'attività concretamente svolta dall'interessato all'interno dell'impresa, il periodo di tempo relativo; la descrizione delle attività dovrebbe comprendere i livelli di inquadramento; se l'esperienza professionale è maturata in un paese comunitario è sufficiente la documentazione rilasciata dalla competente autorità del paese membro (riconoscimento in uscita);

4) una dichiarazione dell'interessato corredata da fotocopia del libretto di lavoro o altro equipollente, per la valutazione, ai fini del riconoscimento, di eventuali periodi di esperienza professionale maturati in Italia, sempre negli ultimi dieci anni;

5) fotocopia di un documento di riconoscimento, se chi inoltra la domanda è cittadino italiano o comunitario; fotocopia del permesso di soggiorno o della carta se è un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia; certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto se è extracomunitario, non soggiornante in Italia.

La documentazione di cui ai punti 2 e 3 deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero (MAI dalla rappresentanza in Italia del paese estero!), salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aja la legalizzazione è sostituita dall'"Apostille"). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.

RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE

Requisiti in materia di esperienza professionale

Per le attività elencate nell'allegato IV del D.lgs 206/2007, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro.

Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV D.lgs 206/2007

1) In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV del D.lgs 206/2007, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2) Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del punto 1 l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti.

3) Il punto 1, lettera *e)*, non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV D.lgs 206/2007

1) In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV del D.lgs 206/2007, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza

ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del punto 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti.

Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV D.lgs 206/2007

1. In caso di attività di cui alla Lista III dell'allegato IV del D.lgs 206/2007, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *c)* del punto 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti.

Allegato A.

Tabella riassuntiva sulle competenze della CCIAA.

CITTADINANZA	TITOLO DI STUDIO ABILITANTE	TITOLO DI STUDIO + ESPERIENZA LAVORATIVA	ESPERIENZA LAVORATIVA	COMPETENZA
ITALIA	ESTERO			MINISTERO
ITALIA		TITOLO STUDIO ITALIANO ED ESPERIENZA LAVORATIVA PAESE UE		CCIAA
ITALIA		TITOLO STUDIO ITALIANO ED ESPERIENZA LAVORATIVA PAESE EXTRA-UE		MINISTERO
ITALIA			PAESE UE	CCIAA
ITALIA			PAESE EXTRA-UE	MINISTERO
UE	ITALIA			CCIAA
UE	ESTERO			MINISTERO
UE		TITOLO STUDIO ITALIANO ED ESPERIENZA LAVORATIVA PAESE UE		CCIAA
UE		TITOLO STUDIO UE ED ESPERIENZA LAVORATIVA PAESE UE O EXTRA-UE		MINISTERO
UE			UE O ITALIA	CCIAA
UE			EXTRA-UE	MINISTERO
EXTRA-UE	ITALIA			CCIAA
EXTRA-UE	ESTERO			MINISTERO
EXTRA-UE		TITOLO STUDIO ITALIANO ED ESPERIENZA LAVORATIVA PAESE UE O EXTRA-UE		MINISTERO
EXTRA-UE		TITOLO STUDIO UE O EXTRA-UE ED ESPERIENZA LAVORATIVA PAESE UE O EXTRA-UE		MINISTERO
EXTRA-UE			ITALIA	CCIAA
EXTRA-UE			UE	MINISTERO
EXTRA-UE			EXTRA-UE	MINISTERO

Allegato B.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale Politica Industriale
Ufficio E4
Via Melise, 2
00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di riconoscimento di titoli di qualificazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Il/La sottoscritto/a.....nato il.....a..... (indicare anche lo Stato), residente in (via, città, c.a.p.)..... chiede, ai sensi del D.lvo 9 novembre 2007 n°206 e della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere/a.

A questo fine allega alla presente domanda i seguenti documenti attestanti la qualificazione professionale conseguita:

.....
.....
.....

si resta in attesa, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, dell'eventuale richiesta di integrazioni della documentazione presentata che risultassero necessarie, ed in ogni caso dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda.

Eventuali comunicazioni relative alla presente domanda potranno essere inviate al seguente indirizzo.....per comunicazioni per le vie brevi è possibile contattare il/la sottoscritto/a al seguente numero telefonico.....

Firma

Allegato C.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.S.P.C.-Uff. E4
Via Molise 2
00187 Roma

Oggetto: Domanda di riconoscimento di titoli di qualificazione professionale acquisiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Il/La sottoscritto/a nato/a il a (indicare anche lo Stato), residente in (via, città, c.a.p.)..... chiede, ai sensi della legge 1142/70, modificata dalla legge 174/05, e del d.lvo 9 novembre 2007 n°206, il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere/a.

A questo fine allega alla presente domanda i seguenti documenti attestanti la qualificazione professionale conseguita:

.....
.....
.....

si resta in attesa, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, dell'eventuale richiesta di integrazioni della documentazione presentata che risultassero necessarie, ed in ogni caso dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

Eventuali comunicazioni relative alla presente domanda potranno essere inviate al seguente indirizzo..... per comunicazioni per le vie brevi è possibile contattare il/la sottoscritto/a al seguente numero di telefono.....

Firma